



TRIBUNALE di ROMA

IV Sezione Civile

***Comitato per la formazione e la vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179 ter
disp. att. c.p.c.***

Verbale della sessione del 06 ottobre 2025

Sono presenti presso la stanza 74 della IV Sez. Civile del Tribunale di Roma: il Presidente delegato Dott.ssa Bianca Ferramosca, il Giudice Dott.ssa Miriam Iappelli, l'Avv. Paolo Voltaggio, indicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Dott. Rodolfo Ciccioriccio, indicato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e il Notaio Giovanni Berionne, indicato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Verbalizza la Dott.ssa Lucia Crosta, UPP in servizio presso la IV Sez. Civile, designata per le funzioni di segretario del Comitato.

Oggetto:

- 1) Primo punto o.d.g.: modalità di svolgimento dei corsi di prima iscrizione e/o di aggiornamento, anche alla luce delle disposizioni di cui al D.M. n. 1835 del 06.12.2024 “linee guida per l’offerta formativa a distanza”;**

Il presidente svolge relazione:

vengono lette ed esaminate le motivazioni rispettivamente della sentenza emessa dal TAR Lazio (Sentenza n. 6556 del 2025 – pubb. 01.04.2025) e della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, II Sez. Civile (Sentenza n. 2705 del 21.02.2025, oggi appellata), che accertano la legittimità dell’operato del Comitato in punto di sindacato e valutazione di merito delle modalità di somministrazione del corso e della loro conformità alle indicazioni desumibili dall’art. 179 ter disp. att. c.p.c. e dalle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura;

Evidenzia, in particolare, il passaggio della motivazione della sentenza del Tribunale Civile di Roma in cui si sottolinea la conformità della valutazione svolta dal Comitato a quanto previsto dal D.M. n. 1835 del 06.12.2024 del Ministro dell’università e della ricerca “linee

guida per l'offerta formativa a distanza” quanto alla necessità che l'ente formatore dia prova di avere adottato dirimenti accorgimenti per poter monitorare che il professionista iscritto al corso lo seguisse effettivamente e personalmente e affrontasse l'esame finale di persona, avanti un docente che effettuasse una identificazione formale;

Si dà lettura del D.M. n. 1835 del 06.12.2024 citato ed in particolare dell'art. 1 (“Finalità e ambito di applicazione”) Art. 3: Tipologie delle classi dei corsi di studio. *Art. 5: Verifiche di profitto e sedi d'esame*)

Secondo l'espressa qualifica riportata dall'art. 179 *ter* disp.att. c.p.c. i corsi per la prima iscrizione e per la conferma nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita sono corsi di “alta formazione” nell'ambito dei quali devono prevedersi necessariamente momenti laboratoriali in piccoli gruppi che garantiscano l'effettivo coinvolgimento dei discenti nonché la possibilità, per i coordinatori nominati, di verificare quanto i principi oggetto delle sessioni frontali siano stati opportunamente compresi.

Si sottolinea la delicatezza delle attività svolte dai professionisti delegati dai giudici dell'esecuzione trattandosi di attività giurisdizionale delegata, il cui svolgimento coinvolge direttamente la responsabilità dell'ufficio giudiziario nel suo complesso, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 25698/2024 (“*Il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 484, comma 1, c.p.c.; tuttavia, l'imputazione degli atti fa sempre capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l'eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega*”);

Dalla disciplina regolamentare sopra richiamata si ricava che:

- i corsi di alta formazione somministrati dalle Università, come quelli previsti dall'art. 179 *ter* cit., possano svolgersi esclusivamente o in modalità convenzionale (“ *Si tratta di classi i cui corsi vengono erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono – per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio – una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore ad un terzo del totale*”) ovvero in modalità mista (“ *Si tratta di classi i cui corsi di studio prevedono – per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio – la erogazione con modalità telematiche di una quota delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi*”);
- L'esame finale debba svolgersi in presenza;

La disciplina regolamentare richiamata, applicabile direttamente alle Università, non può che essere osservata anche dagli altri enti, diversi dalle Università, legittimati dall'art. 179 *ter* disp. att. cit. ad organizzare i corsi di prima iscrizione e di mantenimento e tanto in ragione della necessità di pari trattamento e dalla analoga *ratio* che informa le indicazioni contenute nelle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.

All'esito della relazione della Presidente e della discussione, i componenti dei tre Comitati presenti deliberano all'unanimità:

di richiedere che i corsi di prima iscrizione nell'elenco *ex art.* 179 *ter* disp.att. c.p.c. di Roma debbano svolgersi o in totale o, comunque, prevalente presenza in conformità alle tipologie previste dall'art. 3, comma 1 lett. a) e b) del DM n. 1835/2024.

I rappresentanti degli ordini presenti danno atto che sono in procinto di organizzare in modo congiunto i corsi di formazione per la prima iscrizione e per l'aggiornamento.

2) Secondo punto o.d.g.: cadenze temporali e modalità per la conferma dell'iscrizione nell'elenco;

all'esito di discussione tra i componenti si delibera all'unanimità quanto segue:

- ✓ **quanto alle cadenze temporali per la presentazione e la valutazione delle domande di conferma dell'iscrizione nell'elenco:** le attività connesse alla conferma dell'iscrizione nell'elenco – tra le quali le verifiche in punto di frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 179 *ter*, 7° co.lett. b) disp.att. c.p.c. - si espleteranno in vista della scadenza del triennio dalla data di iscrizione.

Tenuto conto che il primo popolamento dell'elenco è avvenuto in luglio 2024, i professionisti iscritti in occasione del primo popolamento potranno presentare domanda di conferma con tutti gli allegati **non prima di gennaio 2027**, allorquando verrà attivata sulla piattaforma la maschera per la presentazione delle domande di conferma per i professionisti in prima scadenza.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di conferma deve fissarsi nella data di scadenza della prima iscrizione a partire dalla quale, infatti, il Comitato è tenuto a svolgere la revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento della iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio (cfr. art. 179 *ter*, comma 9 disp.att. c.p.c.).

La domanda presentata oltre il termine di scadenza del triennio della precedente iscrizione sarà valutata come domanda di nuova iscrizione *ex art.* 179 *ter* commi 4 e 5 disp att. c.p.c. e, comunque, non osterà alla esclusione del nominativo dall'elenco dal

giorno successivo alla sua scadenza, nelle more della valutazione della domanda presentata.

- ✓ **quanto alle modalità di svolgimento dei corsi per il mantenimento:** anche questi corsi sono qualificati dall'art. 179-ter disp.att.c.p.c. e dalle linee guida come "di alta formazione" cosicché valgono per essi le medesime considerazioni e valutazioni sopra svolte per i corsi di nuova iscrizione.

I componenti tutti concordano sulla opportunità che i corsi di formazione per il mantenimento siano declinati in modo più pertinente alla realtà territoriale in cui i professionisti già operano. E', infatti, dato notorio che le prassi operative ed interpretative dei singoli uffici giudiziari, nella materia delle esecuzioni immobiliari, presentino differenze in ragione delle peculiarità proprie della realtà, dimensionale ed economica, del circondario. In particolare, presso il Tribunale metropolitano di Roma le esigenze di formazione permanente ai fini della collaborazione con l'ufficio giudiziario comportano il continuo aggiornamento rispetto alle linee guida e/o istruzioni e/o circolari e/o modulistica uniforme che vengono frequentemente modificate e pubblicate sul sito del Tribunale. Per questo i componenti concordano, altresì, nella necessità che i corsi siano strutturati in modo da valorizzare i momenti laboratoriali e di confronto tra esperti formatori e professionisti discenti e che tra gli esperti formatori siano inclusi anche soggetti che operano nel circondario del Tribunale di Roma e quindi siano a conoscenza delle particolari prassi operative esistenti in esso. Si conferma che, per l'attività formativa ai fini del mantenimento, l'art. 179 ter disp. att. c.p.c. prevede l'espletamento di non meno di 60 crediti formativi nel triennio e, comunque, di non meno di 15 crediti formativi per ciascun anno. Si concorda, infine, che l'eventuale mancata formazione di aggiornamento non potrà comportare la cancellazione del professionista nel triennio in corso, potendo essere valutata esclusivamente ai fini del mantenimento della iscrizione per il triennio successivo a quello di prima iscrizione in occasione della revisione triennale dell'elenco.

3) Terzo punto o.d.g. trasferimento di professionista iscritto in altri elenchi;

all'esito di discussione tra i componenti si delibera all'unanimità quanto segue:

In considerazione delle possibili diverse autonome valutazioni che i singoli Comitati circondariali abbiano svolto ai fini della iscrizione, il trasferimento di professionista da altro elenco non sarà automatico, su istanza, ma sarà possibile solo previa domanda di prima iscrizione nell'elenco di Roma con la documentazione a suo tempo presentata presso il diverso Tribunale per la prima iscrizione allegando, altresì, la prova della iscrizione presso l'ordine professionale territoriale e l'attestato dei corsi di aggiornamento effettuati negli anni successivi all'iscrizione presso il precedente Tribunale. Il Comitato, comunque, si riserva la facoltà di autonoma valutazione della conformità dei corsi di formazione e/o di aggiornamento seguiti ovvero degli incarichi svolti nel quinquennio antecedente la richiesta

ai criteri normativi per come interpretati dal Comitato in occasione delle sedute congiunte già svolte.

Si sottolinea che ai fini del trasferimento dovrà, comunque, darsi prova dell'attuale requisito della iscrizione presso l'ordine territoriale di appartenenza e dovrà attestarsi l'avvenuta cancellazione dal precedente elenco.

Quarto punto o.d.g.: Varie ed eventuali

Ritenuta l'opportunità della diffusione dei principi espressi dal Tribunale di Roma e dal TAR Lazio nelle sentenze che, per prime, si sono espresse in merito all'operato del Comitato di Roma, delibera che dette sentenze, previo oscuramento dei dati sensibili, siano allegate al presente verbale e pubblicate insieme ad esso sul sito del Tribunale nella sezione dedicata all'elenco *ex art. 179 ter disp att c.p.c.*

Il Segretario

Dott.ssa Lucia Crosta

 CROSTA
LUCIA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
19.12.2025
09:36:25
GMT+01:00

Il Presidente delegato

Dott.ssa Bianca Ferramosca

 BIANCA
FERRAMOSCA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
18.12.2025
16:32:13
GMT+01:00



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile

Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 37045.2024 del ruolo generale per gli affari
contenziosi e vertente

tra

[REDACTED] ([REDACTED]) [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ricorrente

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 80184430587), in persona del Ministro
pro tempore, con sede a Roma, in via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia (PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax: 0696514000);

resistente

Oggetto: ricorso avverso il parere negativo all'iscrizione emesso dal Comitato di
cui all'art. 179 ter del R.D. del 18 dicembre 1941, n.1368.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte ricorrente premetteva che la c.d. Riforma Cartabia aveva innovato le
modalità di formazione dell'elenco dei delegati alla vendita istituito presso i
Tribunali; nel particolare era riportato dal ricorrente il testo dell'articolo 179 ter
disp. att. c.p.c.

In data 15 dicembre 2023 (dopo visite alla sezione immobiliare del Tribunale di Roma per chiedere informazioni inerenti alla formazione dell'elenco di cui sopra) lo scrivente avvocato provvedeva alla propria richiesta di iscrizione all'elenco ex art.179 ter disp. att c.p.c. del Tribunale di Roma secondo la procedura emanata dal Tribunale stesso. La detta richiesta di iscrizione era avvenuta (oltre che nel possesso degli altri requisiti come in appresso documentato) previa frequentazione del corso universitario "professionista che provvede alle operazioni di vendita" tenuto dall' [REDACTED]

Precisava il ricorrente che l'Ente formatore, attenendosi pedissequamente alla normativa di settore, aveva primariamente organizzato un corso (con prova finale) sostenuto anche dallo scrivente e, successivamente, essendo state pubblicate le Linee Guida della SSM, aveva "richiamato" tutti i corsisti implementando il corso con ulteriori moduli ed un'ulteriore prova finale rilasciando, quindi, n.2 attestati (uno per il primo corso ed uno per il secondo corso che recita "*in conformità alla Linee guida generali elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura*").

Alla domanda di iscrizione erano stati allegati entrambi gli attestati rilasciati dall'Ente universitario a seguito del proficuo superamento dell'esame (e della assidua frequentazione online).

In data 10 giugno 2024 perveniva allo scrivente una comunicazione del Comitato per la composizione e vigilanza dell'elenco di cui all'art 179 ter disp. att. c.p.c. con la quale veniva comunicato il rigetto della domanda, come in appresso motivato:

Le modalità di svolgimento del corso organizzato dall' [REDACTED] non risultano coerenti con le prescrizioni dettate dalla SSM per quanto di seguito si motiva:

- non risulta garantito dall'ente formatore il controllo in merito alla effettiva partecipazione personale del corsista alle lezioni e al test finale poiché l'accesso alla piattaforma informatica, messa a disposizione dei corsisti, sia per le lezioni che per il test finale, risulta consentito solo con l'utilizzo di credenziali non venendo monitorata la costante presenza del corsista, previa identificazione del soggetto, con documento di riconoscimento, ed accensione di telecamera o altro strumento ritenuto equipollente, con la conseguenza che non vi è certezza né che il corsista abbia effettivamente seguito le lezioni (in modalità sincrona e/o in

modalità asincrona previamente registrate) - potendo lo stesso, dopo l'avvenuto accesso alla piattaforma, non seguire effettivamente le lezioni - né che lo stesso corsista abbia svolto il test personalmente e senza l'ausilio di materiali e/o persone;

- non risultano previsti momenti di discussione all'esito delle lezioni in modalità sincrona - momenti di discussione che sono certamente da escludersi in quelle preregistrate, fruibili in qualsiasi momento mediante accesso alla piattaforma e-learning - ma solo la possibilità di spazi virtuali (forum) ove porre domande e richieste di informazioni ai docenti; inoltre non sono stati previsti momenti laboratoriali ma solo la possibilità di svolgere le e-tivity (attività laboratoriali online) per ciascun modulo dovendosi escludere, quindi, la possibilità di un reale dibattito, successivamente alla lezione frontale, e l'effettivo coinvolgimento dei partecipanti per verificare quanto i principi oggetto delle sessioni frontali siano stati opportunamente compresi;

- per l'unico docente indicato dall'ente formatore [REDACTED] [REDACTED] non consta l'esistenza di pubblicazioni scientifiche nella specifica materia dell'esecuzione forzata; non vengono riferite dall'ente docenze nella materia specifica dell'esecuzione forzata presso Università, in seminari, corsi di formazione, nonché relazioni a convegni se non il Corso di alta formazione per Professionista che provvede alle operazioni di vendita in esame, tenuto quale Direttore ed unico docente presso la medesima [REDACTED]; non è neanche indicata attività professionale con funzione di delegato alle operazioni di vendita e/o di custode in procedure esecutive immobiliari in modo continuativo e per un periodo di tempo oggettivamente apprezzabile;

RITENUTO CHE:

Per quanto sopra motivato il corso sopra esaminato non sia conforme alle Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., dettate dalla SSM al fine di garantire una preparazione elevata e tendenzialmente uniforme, adeguata ai compiti, complessi e delicati a cui sono chiamati i custodi giudiziari ed i professionisti incaricati delle vendite.....”

Parte ricorrente chiedeva informazioni al proprio Ente formatore che prontamente riferiva facendo presente come la situazione del Tribunale di Roma fosse un

unicum rispetto al resto dei Tribunali d'Italia e che le deduzioni dello stesso fossero fallaci. Anche sulla base di quanto sopra, lo scrivente riscontrava la pec del Comitato significando:

Spett.le Comitato, lo scrivente [redacted] riscontra la Vostra di cui non condivide il contenuto e insiste, quindi, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art 179 ter cpc Disp. Att.

Come a Voi noto la domanda di iscrizione all'elenco è stata inoltrata telematicamente nel mese di dicembre 2023.

In data 11 giugno 2024 (dopo 7 mesi circa) è pervenuto il Vostro provvedimento con il quale.....

Il ricorrente rappresentava che l'Ente Formatore gli aveva comunicato:

“Quanto al docente del corso, lo stesso possiede tutti i requisiti richiesti dalle Linee guida varate dalla SSM del 7.4.2023. E cioè:

- lo svolgimento di attività didattica in materia di diritto processuale civile (Jus/15) all'interno del quale è riconducibile la materia delle procedure esecutive. Tale attività didattica è stata svolta per [redacted] in numerosissimi Corsi di alta formazione tenuti dal 2017 ad oggi senza soluzione di continuità. Lo svolgimento di incarichi quale Custode/Delegato alle vendite in procedure esecutive immobiliari e mobiliari, dal 2015 al 2020, su incarico del [redacted]. Diversamente, in base alle Linee Guida SSM il possesso di specifiche pubblicazioni in materia di esecuzioni forzate non è requisito necessario, ma semmai costituisce un corredo meramente tendenziale. Nel caso di specie il [redacted] è docente universitario presso la [redacted] e membro del Senato accademico.”

Quanto al punto sub b) l'Ente Formatore comunicava:

“Il Corso presenta, infatti, occasioni di esercitazioni e analisi di casi pratici analogamente a quanto accade in numerosi altri corsi disponibili sul mercato. In particolare, ciò si realizza sia nel corso della videoconferenza, che sulla piattaforma attraverso i forum di discussione che le attività per ciascun modulo didattico, che consentono una aperta discussione e una interazione piena.”

Quanto al punto sub c) si contestava la necessità di detto requisito. Da una parte le Linee Guida SSM nulla impongono al riguardo (e, in effetti, anche gli atti pubblicati da Codesto Comitato non depongono in tal senso).

Parte ricorrente evidenziava che ai sensi dell'art 179 ter disp.att. non era previsto ulteriore requisito.

L'Ente erogatore del corso, rappresentava che la problematica era stata mossa solo ed unicamente dal Tribunale di Roma essendo già da tempo formati gli elenchi degli altri Tribunali con il medesimo corso.

L'██████████ formula istanza di riesame della propria domanda. La pec tuttavia rimaneva priva di riscontro.

Parte ricorrente concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'assenza di margine di discrezionalità in capo al Comitato ex 179 ter disp. att. c.p.c dovendo lo stesso verificare, ai fini dell'iscrizione, soltanto la sussistenza formale e sostanziale dei requisiti di legge; annullare il provvedimento di rigetto trasmesso dal Comitato ex 179 ter disp. att. c.p.c in data 10 giugno 2024 e per l'effetto; accertare e dichiarare il diritto dell'██████████ ad essere iscritto all'elenco di cui all'art 179 ter disp. att. c.p.c. essendo lo stesso in possesso di tutti i requisiti di legge; condannare il Comitato ex 179 ter disp. att. c.p.c. all'iscrizione nell'apposito elenco dell'██████████ e comunque ordinare l'iscrizione dell'██████████ nell'apposito elenco; condannare il Comitato ex 179 ter disp. att. c.p.c. e per esso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art 614 bis, al versamento in favore dell'██████████ della somma pari ad € 100,00 (o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia) per ogni giorno di ritardo nell'iscrizione dell'elenco di cui all'art 179 ter disp. att. c.p.c. Con vittoria di spese.

Si costituiva il Ministero e replicava deducendo preliminarmente che, con riguardo alla *“specifica competenza tecnica”*, la stessa poteva essere provata documentando, tra le altre cose, la partecipazione a corsi organizzati dai Consigli degli Ordini nazionali, o dai Consigli locali su delega degli Ordini nazionali, oppure da Università pubbliche o private, caratterizzati dalla presenza di un esame finale che deve essere superato con profitto. Il comma 8 della disposizione in esame prevede che: *“La Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile”*.

Quindi, la Scuola Superiore della Magistratura aveva emanato, in data 7 aprile 2023, le menzionate linee-guida, aventi ad oggetto *“la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.”*. In particolare, il Comitato di Roma (di cui al comma 2 dell’articolo 179 ter) era stato costituito con decreto del Presidente del Tribunale di Roma in data 16 marzo 2023, si è insediato nella seduta del 27 marzo 2023, e, all’esito delle prime riunioni operative svoltesi tra marzo e maggio 2023, aveva approvato il Regolamento per il suo funzionamento e deliberato su tutte le questioni interpretative poste dall’art. 179-ter.

Con particolare riguardo alla controversia che ci occupa, nell’ultima seduta operativa del 8 maggio 2023, il Comitato, ribadendo e meglio specificando quanto già deliberato in data 17 aprile 2023, ha ritenuto necessaria la valutazione della conformità del corso seguito dal richiedente alle linee-guida della Scuola Superiore della Magistratura in sede di esame della domanda di iscrizione e/o conferma, dovendo tale conformità emergere dall’attestato rilasciato dall’ente organizzatore del corso, con particolare riferimento al numero delle ore del corso, alle modalità di svolgimento e di partecipazione allo stesso e al superamento della prova finale a mezzo somministrazione dei test.

In sede di esame delle domande di iscrizione, il Comitato ha, tuttavia, verificato che gli attestati rilasciati dalla gran parte degli enti formatori non riportavano nel dettaglio le singole modalità dei corsi e della partecipazione da parte degli interessati agli stessi al fine di poterne apprezzare la conformità alle citate linee-guida, limitandosi a riferire tale idoneità in modo generico.

Il Comitato ha, quindi, proceduto ad un supplemento istruttorio richiedendo a ciascun ente formatore di inviare le informazioni utili per la verifica del rispetto delle linee-guida.

Una volta pervenute le informative richieste, il Comitato aveva svolto un approfondito esame delle stesse al fine di verificare la conformità dei corsi organizzati dai singoli enti formatori alle linee-guida della SSM. L’esito della valutazione svolta dal Comitato in relazione ai corsi, organizzati dall’[REDACTED] [REDACTED] in collaborazione con l’[REDACTED] non aveva sortito esito positivo.

Dunque, nell'adunanza del 6 maggio 2024, in seduta congiunta con il rappresentante degli avvocati e con il rappresentante dei commercialisti, il Comitato deliberava all'unanimità che:

“le modalità di svolgimento del corso organizzato dall' [REDACTED] [REDACTED] non risultano coerenti con le prescrizioni dettate dalla SSM”.

Nelle successive sedute del 20 e 27 maggio 2024, il Comitato, richiamate la deliberazione e la motivazione assunte in seduta congiunta, respingeva, tra le altre, anche la domanda di inserimento dell'odierno ricorrente.

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.

All'udienza del 9.12.2024 il giudice assegnava alle parti termine per deposito note di udienza e rinviava al 18.2.2025 in trattazione scritta con avviso che al termine vi sarebbe stato il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere rigettata sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare tutte le altre eccezioni sollevate dalla parte resistente secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).

Il Comitato ha valutato, tra le altre, che il certificato rilasciato non fosse strettamente “individualizzante”: [REDACTED] non ha attestato espressamente che la partecipazione del discente fosse strettamente individualizzante, avendo identificato il ricorrente unicamente a mezzo *username* e *password* prerilasciate all'utente. Lo stesso dicasi per l'esame finale.

La norma consente al Comitato di effettuare la valutazione di rigetto qui contestata, per come si dirà meglio in seguito. Sussiste una norma cd. di “relazione” la quale, pedissequamente seguita dal Comitato, radica questa giurisdizione.

Il g.o. deve verificare la esistenza della norma ed accertare se la P.A. abbia applicato il testo motivatamente e nella ratio ultima della disposizione stessa.

Si evidenzia che, ai sensi del comma 2 dell'art. 179 ter, il Comitato territoriale effettua una propria autonoma valutazione (non discrezionale ma imposta dalla

norma) circa il pedissequo rispetto di quanto attestato dall'Ente formatore nel diploma conseguito, alla legge e alle linee-guida della Scuola Superiore della Magistratura.

Il Comitato - tenuto dal Presidente del Tribunale - è formato da un comitato composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Quanto sopra al fine di individuare *i bisogni formativi ritenuti necessari e specifici rispetto alla professionalità di riferimento ed allo stesso tempo di gravarli di una responsabilità precisa riguardo all'adeguatezza della formazione.*

L'errore concettuale in cui è incorso il ricorrente è quello di aver ritenuto che il documento rilasciato dall'Ente potesse avere un intrinseco valore legale. La legge indica che il Comitato effettua una valutazione motivata circa la idoneità dei corsi di formazione abilitanti.

Il corso [REDACTED], sulla base delle informazioni rese dallo stesso ente formatore, è stato valutato dal Comitato di Roma non conforme alle linee-guida in relazione a vari profili.

Tuttavia, come anticipato, in questa sede, non occorre valutare tutti i plurimi motivi di rigetto (qualità del docente, momenti di discussione ritenuti non sufficienti) poiché il Comitato ha individuato un condivisibile “nodo” fondamentale che inficia il documento reso dall'Ente per le finalità richieste dalla norma.

Nella fattispecie non risulta attestato dall'Ente formatore il controllo in merito all'effettiva partecipazione personale del corsista alle lezioni e al test finale. L'accesso alla piattaforma informatica, messa a disposizione dei corsisti, sia per le lezioni che per il test finale, risulta consentito solo con l'utilizzo di credenziali.

L'ente formatore che ha erogato il corso da remoto non ha dato prova di avere adottato dirimenti accorgimenti per poter monitorare che il professionista iscritto al corso lo seguisse effettivamente e personalmente e affrontasse l'esame finale di persona, avanti un docente che effettuasse una identificazione formale.

Il Comitato così operando ha interpretato, nella *ratio* della norma, i requisiti della “proficiuità” e del “profitto” richiesti dall'art.179-ter, comma 5 lett.C, disp. att. e

dalle linee-guida rispettivamente per la partecipazione ai corsi e per il superamento dell'esame finale.

La nota dell'Ente formatore, del 10.4.2024, non fornisce la risposta al dirimente quesito posto dal Comitato ma si incentra sul contenuto argomentativo delle lezioni, non oggetto di sindacato.

Peraltro, giova osservare che quanto richiesto dal Comitato all'Ente formatore ha unicamente anticipato (a riprova della non illogicità), avendone tutti i poteri, quanto di recente richiesto nel Decreto Ministeriale n. 1835 del 6-12-2024 - Linee guida per l'offerta formativa a distanza il quale parimenti prevede per gli esami finali (art.5) la presenza del discente.

La valutazione "vincolata" del Comitato è stata rispettosa dalla norma primaria, motivata, non illogica e, in ultima analisi, finalizzata ad una concezione "alta" delle professioni, necessariamente improntata al rigore ermeneutico nell'ottica della delicatezza delle funzioni svolte al servizio della collettività.

Tuttavia, giova osservare che il ricorrente pur in errore ha confidato, frequentando le lezioni di cui trattasi, nell'intrinseco valore giuridico dell'attestato e del corso e la sua esatta successiva spendita. Tale ultima circostanza milita a sostegno e motiva la sussistenza dei gravi motivi su cui fondare la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- a) rigetta la domanda del ricorrente,
- b) compensa le spese di lite.

Roma, 21.2.2025

Il Giudice
Alberto Cianfarini

Pubblicato il 01/04/2025

N. 06556/2025 REG.PROV.COLL.

N. 08245/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8245 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa da sè stessa e dall'avvocato Francesca Caldaroni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia e Tribunale Ordinario di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento del 10 giugno 2024, adottato dal Comitato istituito presso il Tribunale di Roma, incaricato della formazione dell'elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., con cui è stato deliberato di non accogliere la domanda di inserimento nell'elenco e notificato a mezzo PEC in pari data;

- nonché per quanto possa occorrere di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto, del provvedimento del 10 giugno 2024, adottato dal Comitato istituito presso il Tribunale di Roma compreso il decreto presidenziale del 17 luglio 2024 di formazione dell'elenco dei custodi e delegati alla vendita;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Tribunale di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 10 giugno 2024, con il quale il Comitato, istituito presso il Tribunale di Roma, incaricato della formazione dell'elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita di cui all'articolo 179 ter disp. att. c.p.c., non ha accolto la sua domanda di inserimento nel predetto elenco di professionisti.

L'istante, gravando altresì la rosa definitiva dei prescelti, ha lamentato l'illegittimità della disposta esclusione, articolando un unico cumulativo motivo di diritto, con il quale ha contestato vizi di violazione di legge e eccesso di potere, come declinati in atti.

In sintesi, l'esponente ha dedotto di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per l'iscrizione nel detto elenco e ha lamentato l'erroneità del giudizio valutativo reso dal Comitato, il quale, per altro, si sarebbe pure assegnato un potere accertativo ulteriore (circa l'idoneità del corso seguito dalla ricorrente) rispetto a quello previsto ex lege.

Ha dunque concluso come in atti, instando per l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intime, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo (per rientrare la controversia nella potestas judicandi del Giudice Ordinario) e contestando nel merito il gravame.

Con ordinanza n.-OMISSIS-, il Collegio ha respinto l'istanza cautelare.

La causa è stata chiamata all'udienza pubblica del 19 febbraio 2025 e ivi trattenuta in decisione.

2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, deve essere confermata la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla proposta domanda.

Non può essere seguita infatti la tesi secondo cui la fattispecie in esame sarebbe analoga ai casi di richiesta di iscrizione ad albi e/o ordini professionali, laddove verrebbe in considerazione la difesa in giudizio di una posizione di diritto soggettivo a fronte di un potere vincolato dall'amministrazione. Come emerge dalla normativa in materia, e palesemente dagli atti di causa, il potere di valutazione dell'amministrazione, ai fini dell'inserimento dei professionisti nell'elenco de quo, comporta anche spendita di potere tecnico-discrezionale, in quanto il Comitato preposto non accetta automaticamente le domande inoltrate sulla base dei titoli esibiti dai candidati, ma seleziona i professionisti pure in base ad un apprezzamento della loro acquisita competenza nella materia dell'esecuzione forzata e, segnatamente, delle operazioni di vendita dei cespiti pignorati.

Ma anche laddove si ritenesse la natura vincolata dell'attività demandata all'amministrazione, tale rilievo, come noto, non comporta in modo automatico la qualificazione della correlata posizione soggettiva del privato in termini di diritto soggettivo, con la conseguenziale individuazione del plesso giurisdizionale pertinente; ciò perché anche in seno alle attività di tipo vincolato deve distinguersi tra quelle ascritte all'amministrazione per la tutela in via primaria dell'interesse del privato e quelle, viceversa, che la stessa amministrazione è tenuta ad esercitare per la salvaguardia dell'interesse pubblico.

Ne deriva, quindi, che anche a fronte di attività connotate dall'assenza in capo all'amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria. Per cui quando l'attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l'interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo (Consiglio di Stato ad. plen., 24/05/2007, n.8).

Con riguardo al caso in esame, il Collegio osserva che l'attività amministrativa del Presidente del Tribunale è vincolata, poiché l'inclusione o esclusione nell'elenco è sì predefinita dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c., ma lo scopo della disciplina in esame è quello di controllare la gestione degli affidamenti degli incarichi da parte dei giudici dell'esecuzione civile dei Tribunali Ordinari, di guisa che sia assicurata quella rotazione e quella trasparenza propedeutica ad evitare il rischio di interessenze tra avvocati e giudici che possano pregiudicare il buon andamento delle procedure esecutive.

Ulteriore finalità della formazione dell'elenco è quella di selezionare professionisti che abbiano acquisito una specifica e concreta esperienza nella materia delle esecuzioni e delle operazioni di vendita, attese le delicatissime funzioni che i prescelti andranno a svolgere.

E poiché, quindi, l'interesse primario tutelato dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c. è quello sopra descritto pubblico al buon andamento della giustizia, il diritto del professionista all'esercizio della propria attività professionale assume una valenza mediata, rilevando quale interesse legittimo, secondo i principi espressi dall'Adunanza Plenaria 8 del 2007.

Con riguardo, poi, all'oggetto dell'impugnazione proposta, va precisato che l'atto gravato è soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, poiché, se sul piano soggettivo, non può di certo dubitarsi che il Presidente del Tribunale o il Comitato siano autorità amministrative nell'espletamento delle funzioni amministrative di organizzazione dell'ufficio, sul piano oggettivo, il potere amministrativo esercitato si rinviene nella formazione dell'elenco e cioè nella decisione di includervi o meno il professionista istante, ricorrendone i presupposti di legge.

3. Ciò precisato, il Collegio rileva l'infondatezza del ricorso.

Giova ricostruire il quadro normativo di riferimento, nell'ambito del quale si inserisce il contestato mancato inserimento dell'istante nell'elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita di cui all'articolo 179 ter delle disp. att. del codice del rito civile.

Il detto articolo è stato riscritto ad opera dell'articolo 4, comma 11, lett. c) del decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, recante l'attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, contenente la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Nel comma 3 del riferito articolo è previsto che possano ottenere l'iscrizione nell'elenco de quo gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una "specificità competenza tecnica" nella materia dell'esecuzione forzata, oltre a vantare una condotta morale specchiata, e che siano iscritti ai rispettivi ordini professionali". Chi ambisce ad essere inserito nell'elenco dei professionisti delegati deve far pervenire un'apposita domanda al Presidente del Tribunale, nella quale, oltre agli indicati certificati obbligatori, devono essere allegati (n.5 del comma 3) titoli e documenti idonei a dimostrare la citata "specificità competenza tecnica".

I requisiti per dimostrazione tale specificità competenza tecnica, ai fini della prima iscrizione nell'elenco, sono, anche alternativamente, i seguenti:

a) l'aver svolto nel quinquennio precedente non meno di 10 incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal Giudice dell'esecuzione;

b) l'essere in possesso da titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;

c) l'aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale Notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lett. s) della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.

E' anche previsto, per quel che interessa nella presente sede, che la specifica formazione possa essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Ergo, come da ultimo indicato, la specifica competenza tecnica, richiesta per essere inserito negli elenchi di cui si tratta, può essere provata anche documentando la partecipazione a corsi organizzati dai Consigli dell'Ordine oppure dalle Università pubbliche o private e caratterizzati dalla presenza di un esame finale che deve essere superato con profitto.

Il comma 8 della sopra citata disposizione prescrive altresì che la Scuola Superiore della Magistratura elabori con cadenza triennale apposite Linee-Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti i consigli nazionali; vale a dire che l'organo magistratuale adotta delle specifiche prescrizioni definendo i programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento che devono formare un professionista particolarmente qualificato nella materia.

4. Orbene, per quanto riguarda la vertenza in oggetto, con decreto del Presidente del Tribunale di Roma del 16 marzo 2023 è stato costituito l'apposito Comitato, che si è insediato nella seduta del 27 marzo 2023 e che, all'esito delle prime riunioni, ha approvato uno specifico regolamento per il suo funzionamento e deliberato sulle questioni interpretative. Nella seduta operativa dell'8 maggio 2023, il Comitato ha ritenuto di svolgere taluni approfondimenti con riferimento agli attestati rilasciati dagli enti formatori che non riportavano specificamente le modalità di svolgimento del corso, la forma di partecipazione dei discenti e le stesse modalità di svolgimento del test finale.

All'esito dei ridetti approfondimenti, il Comitato si è concentrato sulla valenza dei corsi organizzati dalle università, tra i quali rientra il corso seguito dalla ricorrente presso la Università IUL in collaborazione con ISV Group.

E con ragionamento logico e immune da travisamenti, l'amministrazione, preliminarmente opinando che anche gli atenei debbano seguire le prescrizioni delle Linee-Guida dettate dalla Scuola Superiore della Magistratura, ha accertato che lo svolgimento del corso organizzato dall'università telematica citata in atti non rispondeva ai prescritti requisiti atti a garantire l'idoneità e l'effettività della preparazione dei discenti, tal che il conseguimento del relativo titolo non poteva consentire l'iscrizione.

Invero, nell'adunanza del 6 maggio 2024, tenutasi in seduta congiunta con i rappresentanti delle categorie coinvolte, il Comitato ha puntualmente osservato che le Linee Guida richiedevano che:

1) con riferimento agli esperti formatori, il ruolo di docente dovesse essere affidato a soggetti in possesso di approfondite conoscenze teoriche del diritto processuale civile, con peculiare riguardo alla branca dell'esecuzione forzata, attestate da pubblicazioni scientifiche, pregresse esperienze pratiche in materia, esercizio della professione in tale materia (svolgendo funzioni di delegato alle operazioni di vendita, di custode giudiziario o di legale di procedure, in modo continuativo e per un periodo di tempo oggettivamente apprezzabile), pregresse attività di docenza presso atenei, seminari, corsi di formazione, nonché relazioni a convegni e, per i magistrati attestate dall'aver svolto funzioni di

giudice dell'esecuzione nei gradi di merito o dall'essersi occupato di tale materia presso l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione o nello svolgimento delle funzioni di legittimità;

2) il singolo corso avesse durata minima di 20 ore;

3) il singolo corso trattasse delle tematiche generali e specifiche indicate nelle stesse Linee Guida;

4) con riferimento alle modalità di svolgimento dei corsi, accanto alle lezioni di tipo frontale, fruibili anche a distanza, fossero previsti momenti approfonditi di discussione, da realizzarsi attraverso applicativi che permettono un dibattito effettivo e esercitazioni in gruppi non troppo numerosi per poter consentire un effettivo coinvolgimento dei partecipanti e verificare l'acquisizione delle nozioni;

5) da ultimo, fosse prevista una prescritta prova finale, a superarsi a cura del candidato con profitto (risultando necessario rispondere esattamente a 35 delle 50 domande a risposta chiusa estratte a sorte tra i 450 quesiti predisposti dai Consigli nazionali).

Contestualmente, il Comitato non ha potuto che prendere atto delle descritte mancanze rinvenibili nel corso de quo.

In primis, l'organo ha rilevato come l'ente non potesse garantire l'effettiva e continua partecipazione personale dell'istante alle lezioni e al test finale. L'accesso alla piattaforma informatica, messa a disposizione dei corsisti, era consentito mediante utilizzo di credenziali, in difetto tuttavia di sicura identificazione del partecipante (non doveva essere esibito alcun documento di riconoscimento e neppure vi erano telecamere accese o strumenti equipollenti che potessero certificare la presenza effettiva del discente).

Ma, al di là di questo rilievo e del fatto che deve comunque presumersi la buona fede della ricorrente, il Comitato ha rilevato, in via decisiva e assorbente, che il corso erogato dalla IUL non prevedeva momenti di discussione in esito alle lezioni in modalità sincrona, ma solo la possibilità di discutere su spazi virtuali (forum).

Inoltre, il corso neppure prevedeva momenti laboratoriali svolti in presenza, anche online, mancando ancora una volta una approfondita discussione sulle tematiche oggetto di insegnamento.

Si aggiunga la rilevata mancanza di prova circa l'effettivo coinvolgimento dei partecipanti e, di conseguenza, la mancata dimostrazione di una preparazione adeguata della ricorrente, quando, proprio nella materia di cui si verte, è indispensabile un approfondito studio teorico e una intensa esercitazione pratica.

Il Comitato ha poi accertato che il docente del corso non constava di esperienza specifica nella materia dell'esecuzione forzata, posto che:

- non risultavano sue pubblicazioni scientifiche in materia;
- non poteva vantare pregresse docenze sempre nella materia della esecuzione forzata, né la partecipazione a seminari o corsi di formazione;
- non risultava aver esercitato la professione nell'ambito delle procedure esecutive (come delegato alla vendita o custode dei compendi ignorati).

Per l'effetto, l'amministrazione, con ragionamento del tutto coerente, ha rilevato l'inadeguatezza del titolo esibito dall'istante e non la ha inserita nell'elenco de quo.

Del resto, il Collegio non può non ribadire la delicatezza delle funzioni delegate ai professionisti.

Tra di essi lo studio meticoloso del fascicolo e della graduazione dei crediti azionati, il momento critico rappresentato dalla corretta predisposizione dell'ordinanza di vendita e tutte le attività susseguenti, le quali richiedono una competenza approfondita della materia (a tutela del debitore esecutato, della classe creditoria e dello stesso eventuale aggiudicatario del bene subastato). Dal che il severo controllo sul profilo dei candidati e della rosa dei professionisti ammessi.

Alla luce delle superiori considerazioni, tutte le censure svolte dalla ricorrente devono essere disattese, sia nella parte in cui l'istante lamenta l'erroneità del giudizio valutativo espresso dal Comitato sia nella parte in cui l'esponente deduce l'eccesso di potere in cui sarebbe incorso l'organo (che avrebbe travalicato le sue funzioni, spingendosi ad un controllo sulla natura del titolo esibito di cui l'organo avrebbe solo dovuto prendere atto).

A tale ultimo riguardo, si osserva come correttamente, muovendosi negli spazi disegnati dalla fonte superiore, l'amministrazione abbia declinato la normativa primaria, introducendo uno specifico regolamento sulle modalità di svolgimento della prova finale dei corsi di cui all'articolo 179 ter disp. att. cpc, finalizzato ad accertare l'idoneità del test finale, sempre nell'ottica della formazione di un soggetto particolarmente esperto in una materia, quella dell'esecuzione forzata, nelle quali eventuali errori dell'ausiliario possono comportare gravi disfunzioni (finanche responsabilità) sia nei riguardi delle parti coinvolte sia a carico dello stesso magistrato delegante.

5. In conclusione, ribadita la giurisdizione del Giudice amministrativo nella materia de qua, si osserva come il giudizio di non ammissione reso dell'amministrazione resti esente dai vizi denunciati nel ricorso introduttivo, con riveniente reiezione del gravame.

Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore

Alberto Ugo, Referendario